



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proposto dagli [REDACTED]
Antonio Iodice [REDACTED] **Antimo Zarrillo**, rappresentati e difesi in proprio, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;

per l'ottemperanza

- della sentenza [REDACTED] [REDACTED] resa il 5 maggio 2023 dal Tribunale di Siena, Sez.
Lavoro – [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] all'esito del giudizio recante [REDACTED] [REDACTED]
non impugnata e passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

- di stabilire che in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei sessanta giorni successivi in veste di Commissario *ad acta*, il Dirigente del Ministero della Salute preposto alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, del sopramenzionato d.l. n. 669/1996 in base al quale l'esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso;

- di condannare, vista la domanda di *astreintes* presentata dai ricorrenti, non manifestamente iniqua, il Ministero al pagamento, in favore degli **Antonio Iodice** **Antimo Zarrillo** in solido tra loro, della somma di €. 10,00 a titolo di penalità di mora *ex art. 114 comma 4 lettera 'e' c.p.a.*, per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento del giudicato, a far data dalla notifica della presente sentenza e fino all'insediamento del commissario *ad acta*.

Ritenuto inoltre di condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti in solido tra loro - *che si difendono in proprio* -, delle

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- dichiara l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alla decisione oggetto del presente giudizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;

- nomina il Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito preposto alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie affinché, nel caso di inutile

scadenza del termine assegnato, provveda entro i sessanta giorni successivi in via sostitutiva quale commissario *ad acta*, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta;

- condanna il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'ulteriore somma giornaliera di €. 10,00, a titolo di penalità di mora, nei termini e con le modalità indicate in motivazione;

- condanna il Ministero resistente al pagamento in solido in favore dei ricorrenti, che si difendono in proprio, delle spese processuali che si liquidano nella misura complessiva di [REDACTED] oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 con

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]